

n.1556-1/2025 R.G.

Tribunale Ordinario di Trani  
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro  
(Eugenio Carmine Labella)

- letto il ricorso che precede;
- ritenuto che sussistono i presupposti per accogliere in via provvisoria la richiesta cautelare con decreto *inaudita altera parte*;
- sospende provvisoriamente la deliberazione della Direttrice Generale n.1743 del 16 ottobre 2024 e la conseguente deliberazione della Direttrice Generale n.1898 dell'11 novembre 2024, nella parte in cui è stata disposta l'esclusione dalla graduatoria della parte ricorrente, ordinando il suo inserimento in via provvisoria nella predetta graduatoria;
- letta, altresì, l'istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione - ai sensi dell'art. 151 c.p.c. - nei confronti dei soggetti controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni resistenti;
- visto l'art. 151 cpc., in base al quale "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";
- visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19, relativamente all'obbligo di pubblicazione degli atti relativi a procedure concorsuali, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati, plausibilmente applicabile a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative (cfr. TAR LECCE, ORD. PRES. N° 113 dell'8-9 MAGGIO 2014);
- ritenuto che quanto precede sia conforme all'evoluzione normativa e tecnologica che permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea (cfr. sul punto anche TAR LAZIO, LATINA, DECRETO COLLEGIALE N. 950/12; TAR LAZIO ROMA ORDINANZA COLLEGIALE N. 9506/2013);
- ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione mediante pubblicazione dell'avviso sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni resistenti, con le seguenti modalità:
  - pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali delle Amministrazioni resistenti - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e



dell'elenco nominativo dei controinteressati, su supporto informatico - dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intime;
3. l'indicazione dei controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente;
4. il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

Si prescrive, inoltre, che:

- la Regione Puglia e l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) - BT non rimuovano dai rispettivi siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita ed inoltre provvedano a rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nei rispettivi Siti e la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

**FISSA**

l'udienza del 02/04/2025 ore 09.15 per la conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare e per la discussione della stessa istanza cautelare;

**DISPONE**

che il ricorso ed il presente decreto siano notificati a cura della parte ricorrente, nel rispetto del termine di legge:

- a) ai soggetti controinteressati con le modalità predette mediante pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sui siti internet istituzionali della Regione Puglia e dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) - BT;
- b) alle amministrazioni convenute.

Trani, 05/03/2025

Il Giudice del Lavoro  
(Eugenio Carmine Labella)

